



CITTA' DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA MESSA A DIMORA DI ALBERI DI ALTO FUSTO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.40..... del ...25/09/2019....

Premessa - Il presente regolamento ha carattere locale e sono fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia:

Articolo 1

Si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani, le betulle, i gelsi e simili.

Sono alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami. I noci e i castagni da frutto ed eventuali future varietà di alberi da frutto non sono considerati alberi di alto fusto.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, è vietato disboscare (abbattere o sradicare) piante site nella fascia minima di ml. 150 dalla riva dei torrenti, a meno delle dovute autorizzazioni. E' comunque consentito in tale fascia l'abbattimento di piante da coltura, la ceduzione e la pulizia dei boschi.

Articolo 2

Fatte salve diverse e inderogabili disposizioni di legge, all'interno della fascia di ml. 150 dalle sponde fluviali e per le sole specie che non siano ibridi di pioppo, non vi è obbligo di distanza per piantamenti dal fondo del vicino.

Articolo 3

Per le piantumazioni delle varietà di pioppo, disposte a filare unico, a più filari, o ad alberi isolati, dovrà essere osservata la distanza minima di ml. 20 dal confine di proprietà di terreni coltivati.

Qualora tra i poderi fossero intercorrenti strade comunali, vicinali o fossi perenni, la distanza minima da questi dovrà comunque essere di ml. 5.

Articolo 4

Oltre quanto già previsto agli artt. 2 e 3 per le altre specie arboree di alto fusto di cui all'art. 1, vanno osservate le seguenti distanze dal confine di proprietà per terreni coltivati:

- per gli alberi isolati, ml. 3 (posti a distanza non inferiore a ml. 25 l'uno dall'altro);
- per piantamenti a filare unico, ml. 10;
- per piantamenti a più filari destinati ad arboricoltura da legno, ml. 15.

Nel caso di nuovi piantamenti di specie boschive volte alla produzione legnosa o di incolti confinanti con terreni coltivati, dovrà essere garantita, anche attraverso interventi di pulizia, la distanza minima di ml. 5 dal confine di proprietà, sia che si tratti di specie d'alto fusto cresciute spontaneamente, sia che si tratti di esemplari piantati.

Articolo 5

Oltre quanto già previsto agli artt. 2 e 3, per le altre specie arboree di alto fusto di cui all'art. 1, vanno osservate le seguenti distanze nel caso di piantamenti a filare unico lungo canali e fossi:

- lungo canali e fossi in cui scorre l'acqua almeno durante il periodo di irrigazione, essi possono essere effettuati sulla sponda;
- lungo fossi perenni, dovrà essere osservata la distanza minima di ml. 1 dalla sponda interna.

Articolo 6

Oltre quanto già previsto agli artt. 2 e 3, per le altre specie arboree di alto fusto di cui all'art. 1, va osservata una distanza minima di ml. 5 per filari paralleli a strade comunali e vicinali, misurata dal ciglio stradale.

Per quanto riguarda gli incroci, si applica quanto previsto dal vigente Codice della Strada. Ai proprietari, ai conduttori, ai possessori, agli usufruttuari di terreni contigui a strade, si fa obbligo di provvedere al taglio dei rami sporgenti oltre il ciglio stradale.

Articolo 7

Oltre quanto già previsto agli artt. 2 e 3, per le altre specie arboree di alto fusto di cui all'art. 1, nel caso di interventi di recupero ambientale ai sensi della vigente normativa, fatte salve diverse disposizioni di legge ed in deroga a quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento, va osservata una distanza minima di ml. 15 dal confine di proprietà.

Articolo 8

Per i piantamenti di alberi non di alto fusto quali i fruttiferi, compreso il nocciolo, il castagno ed il noce da frutto, siti in adiacenza a terreni coltivati, dovrà essere osservata la distanza minima di ml. 2 dal confine di proprietà.

Per i piantamenti di viti ed arbusti, dovrà essere osservata la distanza minima di ml. 1,50 dal confine di proprietà.

Articolo 9

Per l'impianto in vivai di piante arboree di varie specie, dovrà osservarsi la distanza di ml. 3 dal confine di proprietà. Gli astoni o le piantine dovranno essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora.

I vivai a ciclo breve ("Short rotation") per la produzione di biomassa dovranno rispettare la distanza di ml. 5 dal confine di proprietà e le piantine dovranno essere rimosse entro 5 anni dalla messa a dimora.

Articolo 10

Le predette disposizioni non hanno efficacia retroattiva, per cui i piantamenti già realizzati ricadono sotto l'imperio delle disposizioni vigenti al momento di messa a dimora dei piantamenti stessi.

Le disposizioni del presente regolamento possono essere superate previo accordo scritto tra confinanti.

Articolo 11

L'ambito di applicazione del presente regolamento è riservato a terreni coltivati con destinazione agricola e come tali classificati dal vigente P.R.G.C.

Restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le zone non ricomprese nel precedente comma, per le quali si richiama l'art. 892 del Codice Civile.

Articolo 12 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Regolamento devono essere oggetto, entro il termine di cinque anni dalla entrata in vigore, di verifiche sugli effetti prodotti.

La Commissione competente provvederà a proporre la modifica delle prescrizioni ritenute inadeguate sottoponendole al Consiglio Comunale per l'eventuale adozione dei provvedimenti di propria competenza.